

Sentenza n. 6663/2017 pubbl. il 04/04/2017
RG n. 20237/2015
Repert. n. 7014/2017 del 04/04/2017

N° SENT
N° RGAC
N° CRON



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese - Terza
Sezione Civile, composto da

dott. Francesco Mannino Presidente
dott. Stefano Cardinali Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 20237, Ruolo Generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 28 novembre 2016
e vertente

TRA

HOTEL ROMANICO PALACE S.R.L., in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata a Roma, via Antonio Bertoloni n° 55, presso lo studio
dell'avv.to Simone Stefanelli, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura
speciale a margine dell'atto di citazione,

ATTRICE

E

SOCIETÀ GENERALE TURISMO S.R.L., in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata a Roma, circonvallazione Clodia n° 86, presso lo studio
dell'avv.to Massimo Raffo del Foro di Tivoli e dell'avv.to Emilio Sterpetti del Foro



Sentenza n. 6663/2017 pubbl. il 04/04/2017

RG n. 20237/2015

Repert. n. 7014/2017 del 04/04/2017

di Roma, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta,

E

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, viale di Villa Massimo n° 21, presso lo studio dell'avv.to Ulderico Capocasale, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

CONVENUTI

OGGETTO: accertamento crediti in tema di scissione.

CONCLUSIONI:

per parte attrice (conclusioni nell'atto di citazione, richiamate all'udienza di p.c.): "Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma adito, in accoglimento di tutte le motivazioni, deduzioni e produzioni di cui in narrativa ed ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare che, a seguito della scissione paritetica della Società Generale Turismo s.r.l. deliberata nel verbale di assemblea straordinaria del 19/07/2007 alle condizioni indicate nel Progetto di Scissione ivi allegato, la Hotel Romanico Palace s.r.l., in persona dell'A.U. Dott. Maurizio Mencucci, è divenuta unica ed esclusiva legittimata e titolare del credito risarcitorio portato dalla sentenza n. 543/14 pubblicata dal Tribunale di Roma in data 10/01/2014 ..., che quantifica sia i danni materiali subiti alla porta a bussola girevole di proprietà dell'azienda alberghiera esercitata in Roma, Via Boncompagni n. 37 sotto l'insegna 'Hotel Romanico Palace' all'interno della proprietà immobiliare della Hotel Romanico Palace s.r.l. sia i danni all'immagine per lo slittamento della data di inaugurazione della medesima azienda, e, per l'effetto, ordinare alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Milano Assicurazioni S.p.A.) di eseguire il pagamento di quanto indicato nella richiamata sentenza n. 543/14 pubblicata dal Tribunale di Roma, in relazione al Sinistro ex Milano n. 2006 028300362, esclusivamente nelle mani della Hotel Romanico Palace s.r.l. ... e con vittoria di spese e compensi di lite oltre Iva e Cp e rimborso spese generali (15%) come per legge";



Sentenza n. 6663/2017 pubbl. il 04/04/2017

RG n. 20237/2015

Repert. n. 7014/2017 del 04/04/2017

per SGT S.r.l. (conclusioni in comparsa di risposta, richiamate a verbale all'udienza di p.c.): “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito: rigettare le domande avverse proposte poiché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;

per UnipolSai Ass. S.p.a. (conclusioni in comparsa di risposta, richiamate a verbale all'udienza di p.c.): “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni diversa o contraria istanza, accertare e dichiarare quale sia la società effettivamente legittimata a percepire le somme indicate nella sentenza n° 543/2014. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato alle convenute Società Generale Turismo S.r.l. (nel prosieguo anche SGT S.r.l.) ed UnipolSai Assicurazioni S.p.a., l'attrice Hotel Romanico Palace S.r.l. allegava che era stata costituita a seguito di scissione paritetica, per atto di scissione a rogito notaio Lepri del 19/3/2008, della Società Generale Turismo S.r.l., la quale, precedentemente alla scissione, gestiva due distinte aziende alberghiere: la prima esercitata a Roma, via Buoncompagni n° 35/37 sotto l'insegna 'Hotel Romanico Palace' e la seconda esercitata sempre a Roma, in via Piemonte n° 63, sotto l'insegna 'Hotel Veneto'; che in conseguenza di detta scissione, a decorrere dal 19/3/2008, si erano venute ad avere due distinte realtà sociali, appunto essa attrice Hotel Romanico Palace S.r.l. e la convenuta Società Generale Turismo S.r.l., titolari di due distinte aziende alberghiere, rispettivamente l'Hotel Romanico Palace e l'Hotel Veneto; che in data 12/10/2006, e quindi precedentemente alla richiamata scissione, si era verificato un sinistro stradale all'intersezione stradale tra Via Boncompagni e Via Piemonte, in occasione del quale si erano verificati gravi danni, sia materiali che di immagine, all'azienda alberghiera esercitata sotto l'insegna 'Hotel Romanico Palace'; che per questo evento in data 16/10/2006 la convenuta Società Generale Turismo S.r.l., ante scissione societaria, aveva richiesto il risarcimento dei suddetti danni ai responsabili civili, per vedersi poi costretta ad agire giudizialmente dinanzi al tribunale di Roma; che il relativo giudizio



Sentenza n. 6663/2017 pubbl. il 04/04/2017

RG n. 20237/2015

Repert. n. 7014/2017 del 04/04/2017

(R.G. 2089/2009) era stato definito con la sentenza n° 543/2014 che, per quanto qui di interesse, aveva condannato la Milano Assicurazioni S.p.a. (attualmente UnipolSai Assicurazioni S.p.a.), in solido con i responsabili civili, al risarcimento dei danni quantificati in 47.600,00 euro, oltre accessori e spese; che la predetta azione giudiziaria, benché unica titolare del credito fosse essa attrice a seguito della ricordata scissione, era stata instaurata dalla convenuta Società Generale Turismo S.r.l. sia per gli ottimi rapporti all'epoca esistenti tra le due società, sia per l'identica compagine sociale e sia, soprattutto, per evitare contestazioni di legittimazione da parte dei convenuti in quel giudizio risarcitorio; che, a conferma di ciò, i rapporti con i legali, come i relativi pagamenti, erano stati tenuti proprio dall'amministratore unico di essa attrice; che, una volta emessa la sentenza, aveva richiesto alla convenuta SGT S.r.l. il rilascio di dichiarazione liberatoria necessaria per ottenere il pagamento da parte della compagnia assicuratrice; che la convenuta si era rifiutata sulla base di infondate motivazioni, dettate solo dall'emersa conflittualità da ultimo sorta fra le due società; che peraltro, ricordato che il risarcimento riconosciuto nella richiamata sentenza si riferiva ai danni materiali subiti dalla porta girevole dell'azienda alberghiera esercitata sotto l'insegna 'Hotel Romanico Palace' ed ai danni all'immagine per lo slittamento della data di inaugurazione del medesimo hotel, appariva evidente, anche alla luce di quanto stabilito negli atti della scissione, che la somma, liquidata in sentenza a titolo di risarcimento danni, dovesse essere attribuita ad essa attrice; che infatti nell'atto di scissione la convenuta le aveva trasferito, quale neocostituita società, parte del proprio patrimonio, rappresentato dagli elementi attivi e passivi contenuti nel progetto di scissione, così che essa attrice era divenuta piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale ricevuta a seguito della scissione ed era subentrata di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo trasferite dalla società scissa, non senza dimenticare che nell'allegato punto C, punto 2.2, del progetto di scissione era stata elencata, fra tutti i beni mobili trasferiti a seguito della scissione, anche la 'porta a bussola girevole' sita in Via Boncompagni n. 37, interessata appunto dall'incidente stradale. Tanto premesso, l'attrice concludeva come in epigrafe riportato.



Sentenza n. 6663/2017 pubbl. il 04/04/2017

RG n. 20237/2015

Repert. n. 7014/2017 del 04/04/2017

Si costituiva in giudizio la convenuta Società Generale Turismo S.r.l. , la quale concludeva come in epigrafe riportato. Al riguardo la convenuta allegava che il sinistro stradale in oggetto era avvenuto in data 12/10/2006 ovvero non solo prima dell'atto di scissione del 19/3/2008, ma addirittura prima che si ipotizzasse la scissione stessa, realizzata sulla base di un progetto di scissione datato 13/6/2007; che tutti i danni materiali dell'incidente erano stati prontamente riparati per procedere all'inaugurazione del nuovo albergo Hotel Romanico Palace, pacificamente avvenuta il 4/12/2006, a seguito dei lavori di rifacimento dell'ingresso dell'Hotel sito in Via Boncompagni n. 37; che la Società Generale Turismo S.r.l., dopo aver pagato i lavori per ripristinare i danni conseguenti al citato sinistro stradale, aveva provveduto al pagamento della parcella dello Studio Legale Graziani, al pagamento della parcella di acconto dello Studio Legale Fancello-Raffo ed al pagamento del saldo della parcella dell'Avv. Raffo; che l'atto di scissione del 19/3/2008 prevedeva che la società scissa trasferiva parte del proprio patrimonio, rappresentato dagli elementi attivi e passivi contenuti nel progetto di scissione, datato 13/6/2007, che era stato elaborato e redatto sulla base del bilancio al 31 dicembre 2006 della Società Generale Turismo S.r.l., quando la porta girevole e tutti i danni in questione erano stati già riparati.

Si costituiva in giudizio anche la UnipolSai assicurazioni S.p.a., la quale instava per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

La causa era istruita solo documentalmente ed all'udienza del 28/11/2016 era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di repliche (ulteriori 20 giorni): i termini ex art. 190 c.p.c. sono scaduti il 16/2/2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è fondata e va accolta.

Richiamato quanto esposto in precedenza, si evidenzia che l'attrice ha svolto due distinte, ma connesse domande, nei confronti rispettivamente della SGT S.r.l. e della UnipolSai Assicurazioni S.p.a..

Iniziando dalla domanda nei confronti della prima delle due società, osserva il Collegio che appare necessario prendere le mosse dalla regolamentazione



Sentenza n. 6663/2017 pubbl. il 04/04/2017

RG n. 20237/2015

Repert. n. 7014/2017 del 04/04/2017

dell'intervenuta scissione, i cui dati fattuali appaiono pacifici fra le parti: in estrema sintesi è sufficiente ricordare che la Società Generale Turismo S.r.l., precedentemente alla scissione, gestiva due distinte aziende alberghiere: la prima esercitata nella locale via Buoncompagni n° 35/37 sotto l'insegna 'Hotel Romanico Palace' e la seconda esercitata sempre a Roma, in via Piemonte n° 63, sotto l'insegna 'Hotel Veneto'; che in conseguenza di detta scissione, attuata mediante trasferimento di parte del patrimonio della scissa (SGT Srl) in favore della beneficiaria (Hotel Romanico Palace Srl), a decorrere dal 19/3/2008 si erano venute ad avere due distinte realtà sociali: appunto la neo costituita Hotel Romanico Palace S.r.l. e la preesistente Società Generale Turismo S.r.l., titolari di due distinte aziende alberghiere, rispettivamente l'Hotel Romanico Palace e l'Hotel Veneto.

Dunque si è in presenza di una scissione parziale, in quanto la scissione ha comportato il trasferimento di solo parte del patrimonio della scissa (Società Generale Turismo S.r.l.), che ha continuato ad esistere.

Attualmente l'articolo 2506 c.c. prevede che "con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci" (1° comma).

In ordine alla natura giuridica della scissione, dando atto di contrasto in dottrina viepiù a seguito dell'uso, da parte del legislatore della riforma, del concetto di 'assegnazione' al posto di quello di 'trasferimento' di tutto o di parte del patrimonio, come invece previsto nell'art. 2504 septies c.c., vecchio testo ("La scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; la scissione di una società può eseguirsi altresì mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima"), si può ritenere che si sia in presenza, pur indubbiamente all'interno di una più ampia vicenda di riorganizzazione sociale ed imprenditoriale, di un fenomeno traslativo di un compendio di beni e diritti, costituenti tutto (scissione totale) o parte (scissione



Sentenza n. 6663/2017 pubbl. il 04/04/2017

RG n. 20237/2015

Reperit. n. 7014/2017 del 04/04/2017

parziale) del patrimonio della società scissa, con conseguente successione, rispettivamente a titolo universale ovvero a titolo particolare, delle beneficiarie o della beneficiaria nei rapporti giuridici originariamente facenti capo alla società scissa (cfr. Cass. 5874/2012, con riferimento alla vecchia disciplina, ma il principio è lo stesso: “Nella disciplina dettata dagli art. 2504-septies cod. civ. (applicabile “ratione temporis”), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l’assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l’acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio; detto trasferimento non determina l’estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi invece come successione a titolo particolare nel diritto controverso, ...”).

Dunque con la scissione -e a maggior ragione in quella parziale- non si ha automaticamente l’estinzione di una persona giuridica ovvero la nascita di due nuovi soggetti giuridici, in quanto si ha -da un lato- la continuazione dell’esistenza della società scissa e -dall’altro- la costituzione, sempre che il trasferimento non avvenga in favore di società preesistenti, di un nuovo soggetto giuridico, che è appunto la società beneficiaria del trasferimento di beni e diritti in seno all’operazione di scissione.

La società beneficiaria, tanto se costituita ex novo quanto se preesistente, succede nei rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio oggetto del trasferimento ed originariamente facenti capo alla società scissa.

In tale quadro dogmatico è allora sostenibile che possa ritenersi applicabile, peraltro nei limiti della compatibilità -per esempio la normativa in tema di tutela dei creditori in caso di scissione è speciale rispetto a quella generale prevista dall’art. 2560 c.c.-, anche la disciplina in tema di cessione di azienda ex artt. 2558 e ss c.c. .

Tomando al caso di specie e seguendo nella progressione logico-temporale i vari atti che si sono susseguiti nell’operazione che qui ci occupa, emerge quanto segue.



Sentenza n. 6663/2017 pubbl. il 04/04/2017

RG n. 20237/2015

Reperit. n. 7014/2017 del 04/04/2017

Nel progetto di scissione, datato 13/6/2007 (cfr. doc. 3 di parte attrice), si legge che "... alla Società Beneficiaria verrà trasferita la parte di patrimonio della Società Scissa descritta nel presente Progetto di Scissione e precisamente nell'allegato C, consistente in via principale, negli immobili ed attrezzature di proprietà della Società Generale Turismo S.r.l., attualmente utilizzate in seno alla azienda 'Hotel Romanico Palace' così come fisicamente individuata. ..." (cfr. pagina 5 – paragrafo 'Patrimonio Trasferito'); che "... il progetto prevede la scissione parziale proporzionale della SOCIETA' GENERALE TURISMO S.r.l., ai sensi degli articoli 2506 e seguenti del codice civile, mediante costituzione della Società Beneficiaria HOTEL ROMANICO PALACE S.r.l., cui verranno trasferiti, in via principale, gli immobili che compongono l'azienda esercitata sotto la denominazione di 'HOTEL ROMANICO PALACE' ..." (cfr. pagina 6 – paragrafo 'Tipo di Scissione/Rapporto di Cambio'); che "... Alla Società Beneficiaria verranno trasferiti, per effetto della Scissione, i seguenti immobili ... Oltre ai predetti cespiti patrimoniali, costituenti le infrastrutture della azienda 'HOTEL ROMANICO PALACE', il patrimonio oggetto di trasferimento comprende principalmente i beni mobili che compongono l'azienda che confluirà nel patrimonio della Società Scissa, in tutt'uno con i finanziamenti a medio e lungo termine stipulati per l'acquisizione delle immobilizzazioni, nonché i crediti e debiti finanziari in misura proporzionale agli enti della società scissa, i quali enti sono sostanzialmente equivalenti. Con riferimento alla Situazione Patrimoniale, gli elementi attivi e passivi, che costituiscono il patrimonio oggetto di scissione, sono quelli riportati nell'allegato C, punto 2.1 e 2.2...", (cfr. pagine 7-8 – paragrafo 'Elementi patrimoniali oggetto di trasferimento'); che "... Per effetto della Scissione, conseguentemente al trasferimento alla Società Beneficiaria del patrimonio costituito dagli elementi attivi e passivi sopra indicati, ed al fine di costituire omologa posta contabile della Società Beneficiaria, il patrimonio netto contabile della Società Scissa si ridurrà di un importo pari ad euro 989.741,00 ..." (cfr. pagina 8, paragrafo 'Effetti patrimoniali della Scissione'); che "... Si precisa altresì che eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare a partire dalla data nella quale la Scissione produrrà i suoi effetti, rimarranno rispettivamente a



Sentenza n. 6663/2017 pubbl. il 04/04/2017
RG n. 20237/2015
Repert. n. 7014/2017 del 04/04/2017

beneficio, o a carico, del patrimonio trasferito, se ad esso pertinenti...” (cfr. pagina 9 – paragrafo ‘Effetti patrimoniali della Scissione’) e che “... con tale iscrizione, la Società Beneficiaria verrà ad esistenza e diverrà titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, inerenti gli elementi patrimoniali ad essa trasferiti mediante Scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi, impegni ad essi relativi...” (cfr. pagina 9-10 – paragrafo ‘Data di decorrenza degli effetti della scissione’).

Nel verbale dell’assemblea straordinaria della Società Generale Turismo S.r.l. del 19/7/2007 ‘per delibera di scissione mediante trasferimento di parte del patrimonio’ si legge, a proposito della relazione introduttiva fatta dal Presidente all’assemblea, che “... la scissione verrebbe realizzata mediante il trasferimento di parte del patrimonio della società scissa e precisamente della parte costituita dai beni mobili ed immobili attualmente utilizzati dal ramo d’azienda ‘HOTEL ROMANICO PALACE’, il tutto in uno con l’azienda medesima, ad una società beneficiaria di nuova costituzione ai sensi dell’art. 2506 c.c., da denominarsi ‘HOTEL ROMANICO PALACE S.r.l.’, con sede in Roma, Via Boncompagni n.ri 35/37, capitale società Euro 50.000,00 (cinquantamila), diviso in quote ai sensi di legge...” e, in relazione alla deliberazione poi assunta, che “... l’assemblea ... delibera la scissione parziale della ‘Società Generale Turismo S.r.l.’ con l’approvazione del progetto di scissione depositato ... mediante la costituzione, ai sensi dell’art. 2506 c.c., di una nuova società a responsabilità limitata la quale assumerà la denominazione di ‘Hotel Romanico Palace S.r.l.’ ...” e che “... A detta nuova società la ‘SOCIETA’ GENERALE TURISMO S.r.l.’ trasferirà parte del proprio patrimonio rappresentato dagli elementi patrimoniali contenuti nel progetto di scissione e da aversi come qui riportati. Eventuali elementi dell’attivo non citati nel progetto di scissione rimarranno in capo alla società trasferente, mentre gli elementi del passivo la cui destinazione non fosse desumibile dal progetto risponderanno in solido la società scissa e la nuova società...” (cfr. doc. 2 di parte attrice).



Sentenza n. 6663/2017 pubbl. il 04/04/2017
RG n. 20237/2015
Reperit. n. 7014/2017 del 04/04/2017

Nell'atto di scissione a rogito notaio Lepri del 19/3/2008, repertorio n° 81.606; raccolta n° 18.221, è dato leggere, per quanto qui di interesse, che "... 3) a detta nuova società la 'Società Generale Turismo S.r.l.' trasferisce parte del proprio patrimonio rappresentato dagli elementi attivi e passivi contenuti nel progetto di scissione al quale si fa espresso rinvio ..." e che "... il sig. Mencucci Maurizio ... nella sua qualità di Amministratore Unico della 'Hotel Romanico Palace S.r.l.' è autorizzato a compiere in ogni tempo, qualunque atto, pratica, formalità necessaria ed opportuna allo scopo di far riconoscere, nei confronti di chiunque, la qui costituita società quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale ricevuta a seguito della scissione e subentrata di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo trasferite dalla società scissa a norma del precedente punto 1 e dell'art. 2504 bis c.c. ..." (cfr. doc. 1 di parte attrice).

Dunque la neocostituita Hotel Romanico Palace S.r.l., quale appunto società beneficiaria, dal 19/3/2008 è divenuta titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali ad essa trasferiti mediante la scissione; quindi la stessa, divenuta proprietaria dell'immobile in cui veniva esercitata l'attività aziendale e dei beni mobili costituenti l'azienda alberghiera ed in particolare, per quanto qui di rilievo, anche della "Porta a bussola girevole" sita in Via Boncompagni n. 37, ricompresa fra i beni mobili oggetto del trasferimento (cfr. citato doc. 3, allegato 'C' punto 2.2 del progetto di scissione), deve ritenersi titolare del diritto di ottenere il risarcimento dei danni, così come accertati e liquidati dalla sentenza n° 543/2014 del Tribunale di Roma, a prescindere da chi possa aver originariamente riparato la porta danneggiata ovvero sostenuto le relative spese.

Del resto, partendo proprio dalle difese svolte dalla convenuta SGT S.r.l. e cioè dal fatto che i lavori sarebbero stati pagati dalla stessa prima dell'inaugurazione del 4/12/2006 e che nel progetto di scissione si faceva riferimento al bilancio al 31/12/2006 (cfr. citato doc. 3 di parte attrice: progetto del 13/6/2007: "... La Scissione sarà perfezionata assumendo come situazione patrimoniale di riferimento, ai sensi dell'art. 2501 quater codice civile, il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, licenziato dal consiglio di amministrazione della Società Generale



Sentenza n. 6663/2017 pubbl. il 04/04/2017

RG n. 20237/2015

Repert. n. 7014/2017 del 04/04/2017

Turismo S.r.l. in data 13/4/207, poi approvato dall'assemblea dei soci in data 30/4/2007"), si traggono alcune ovvie considerazioni.

In primo luogo, a dicembre del 2006, la convenuta Società Generale Turismo S.r.l. era proprietaria anche dell'azienda alberghiera esercitata sotto l'insegna 'Hotel Romanico Palace', per cui doveva provvedere essa stessa ai pagamenti, visto che la Hotel Romanico Palace S.r.l., all'epoca, neanche esisteva.

In secondo luogo, proprio perché asseritamente il progetto di scissione, parziale e proporzionale, è stato predisposto e redatto sulla base del bilancio della Società Generale Turismo S.r.l. al 31/12/2006, ove si deve ragionevolmente presumere che fossero già state appostate le voci dei costi e delle spese sostenute per i lavori di ripristino della 'porta a bussola' dell'hotel in tempo utile per la richiamata inaugurazione del 4/12/2006 -circostanza quest'ultima non contestata-, si deve di conseguenza ritenere, proprio alla luce delle stesse allegazioni di parte convenuta, che la scissione, con trasferimento di parte del patrimonio della Società Generale Turismo S.r.l. alla neo costituita società, avesse già ricompreso nell'operazione in parola anche tali poste passive, che invero avevano comportato una corrispondente riduzione dell'attivo.

In conclusione il riferimento alle spese sostenute per i lavori di ripristino appare poco persuasivo, in quanto le spese sostenute da SGT S.r.l. ragionevolmente devono ritenersi già ricomprese, come poste negative inserite nel bilancio al 31/12/2006, fra gli elementi presi in considerazione per la predisposizione del progetto di scissione.

Inoltre non va dimenticato che nell'atto notarile si evidenziava che la società beneficiaria diventava -e tale doveva essere considerata di fronte a tutti- come piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale ricevuta a seguito della scissione, subentrando in ogni rapporto attivo e passivo trasferite dalla società scissa.

Nel coacervo dei rapporti attivi, riconducibili alla parte di patrimonio trasferite dalla scissa Società Generale Turismo S.r.l., dovevano pertanto



Sentenza n. 6663/2017 pubbl. il 04/04/2017

RG n. 20237/2015

Repert. n. 7014/2017 del 04/04/2017

ricomprendersi anche i diritti risarcitori nascenti dal sinistro del 2006 e non ancora oggetto di definizione alla data di decorrenza degli effetti della scissione.

E' innegabile che detti diritti si riferivano ad un danno causato a beni (azienda nel suo complesso e porta a bussola girevole in particolare) trasferiti all'odierna attrice, unica legittimata a pretendere il relativo risarcimento.

Detta conclusione non trova confutazione nella circostanza -si tratta di fatto pacifico- che l'azione giudiziaria sia stata intrapresa nel 2009 dalla Società Generale Turismo S.r.l., non più proprietaria dell'azienda riconducibile all'Hotel Romanico Palace e quindi non più titolare del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti al noto sinistro del 2006.

Al riguardo invero, come pare desumersi dal riferimento in citazione tanto all'esigenza di evitare contestazioni in tema di legittimazione attiva da parte dei convenuti nel processo di risarcimento danni quanto ai buoni rapporti fra le parti, ben può ritenersi che l'attrice avesse conferito mandato alla Società Generale Turismo S.r.l. di procedere giudiziariamente per il risarcimento del danno.

In tale contesto ben si spiegherebbe anche il riferimento, contenuto negli scritti difensivi e nella produzione documentale di parte convenuta, al pagamento, da parte della stessa, del compenso ai propri legali dell'epoca.

Alla luce dell'oggetto di causa, non è peraltro questa la sede per la regolamentazione in parte qua dei rapporti fra attrice e convenuta in ordine alla gestione del rapporto professionale con i legali dell'epoca.

Ulteriore conferma di quanto detto ben può ricavarsi anche dalla stessa previsione in tema di sopravvenienze attive, connesse ai beni oggetto del trasferimento; infatti, in base a quanto indicato nel progetto di scissione in tema di 'effetti patrimoniali della scissione', era previsto che sarebbero rimaste a favore del patrimonio trasferito e quindi della società beneficiaria, odierna attrice, le sopravvenienze attive che si fossero "... manifestate a partire dalla data nella quale la Scissione produrrà i suoi effetti, ...", sempre che le stesse fossero pertinenti a detto patrimonio trasferito.



Sentenza n. 6663/2017 pubbl. il 04/04/2017

RG n. 20237/2015

Repert. n. 7014/2017 del 04/04/2017

Pertanto, dovendosi intendere per sopravvenienze attive tutte quelle utilità patrimoniali che trovino la loro causa ed origine in situazioni già esistenti alla data di efficacia della scissione (19/3/2008), appare non dubitabile che in tale contesto ben possa trovare cittadinanza anche l'accertamento giudiziale effettuato con la sentenza del 2014, che invero, a prescindere tanto dalla data del sinistro (2006) quanto dalla data di introduzione del giudizio (2009) nonché dalla data della sentenza (2014), si riferisce a diritti risarcitori connessi a beni ricompresi nel trasferimento patrimoniale, attuato in sede di scissione.

In altre parole, è ben vero che l'evento dannoso si è verificato nell'ottobre del 2006, cioè prima ancora del progetto stesso di scissione e quando la convenuta era l'unica proprietaria dell'Hotel Romanico Palace, ma è altrettanto vero che il diritto al risarcimento, diritto connesso all'azienda oggetto del trasferimento in sede di scissione, è passato in capo alla società beneficiaria, unica legittimata ad ottenere l'accertato ristoro di danni.

In conclusione, quanto alla prima domanda svolta nei confronti della convenuta Società Generale Turismo S.r.l., va dichiarato che l'attrice, per effetto della scissione del 19/3/2008, è unica ed esclusiva titolare del credito risarcitorio portato dalla sentenza n° 543/2014 del Tribunale di Roma del 27/11/2013-10/1/2014, per cui è causa.

Passando alla domanda svolta nei confronti della convenuta UnipolSai Assicurazioni S.p.a. ("... ordinare alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Milano Assicurazioni S.p.A.) di eseguire il pagamento di quanto indicato nella richiamata sentenza n. 543/14 pubblicata dal Tribunale di Roma, in relazione al Sinistro ex Milano n. 2006 028300362, esclusivamente nelle mani della Hotel Romanico Palace s.r.l. ..."), è conseguenziale il diritto dell'attrice di vedersi destinataria, da parte dell'assicurazione convenuta, del pagamento previsto dalla citata sentenza.

Va pertanto ordinato alla convenuta UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Milano Assicurazioni S.p.A.) di provvedere al pagamento, in favore dell'attrice, di quanto dovuto, a titolo di risarcimento danni, in forza di quella sentenza.

A quest'ultimo proposito vanno fatte alcune precisazioni.



Sentenza n. 6663/2017 pubbl. il 04/04/2017

RG n. 20237/2015

Repert. n. 7014/2017 del 04/04/2017

Nella propria comparsa conclusionale l'assicurazione convenuta, a margine dell'asserita incertezza sul soggetto legittimato a ricevere il pagamento della somma liquidata nella citata sentenza e dell'altrettanto asserita necessità di attendere sul punto la decisione del Tribunale adito, ha allegato che, oltre "... alle annose vicende giudiziarie ed extra giudiziarie che riguardano la Società Generale Turismo e la società Hotel Romanico Palace s.r.l. ...", ulteriori elementi di incertezza erano derivati dal fatto che "... la Società Generale Turismo s.r.l. ha ceduto il credito, in data 19.02.2015, derivante dalla sentenza n. 543/2014, alla società Epoca Romana s.r.l. Tale circostanza è possibile desumerla dalla missiva che è stata inoltrata alla UnipolSai Ass.ni S.p.A. in data 19.02.2015 con la quale è stato comunicato alla convenuta compagnia assicurativa che il nuovo creditore sia da identificare con la Epoca Romana s.r.l. ..." ed ha chiesto "... in virtù di quanto sopra ... che non vengano addebitati alla convenuta compagnia gli interessi e la rivalutazione monetaria in quanto il mancato pagamento non è assolutamente addebitale alla scrivente. ..." (cfr. comparsa conclusionale).

Su quest'ultimo punto, è sufficiente rilevare che ogni questione sulla debenza e sull'ammontare degli accessori deve essere riservato alla fase esecutiva della citata sentenza n° 543/2014; in questo odierno giudizio ci si deve limitare ad accertare, in base alla domanda svolta dall'attrice, se quest'ultima abbia o meno diritto di ricevere la prestazione dovuta in forza di quella sentenza, mentre è preclusa qualsiasi decisione in ordine al quantum della prestazione dovuta.

In relazione alla vicenda della riferita cessione alla Epoca Romana S.r.l. del credito portato dalla più volte richiamata sentenza di condanna, si osserva, in via incidentale, che, esclusa l'esistenza di ipotesi di litisconsorzio necessario con la riferita cessionaria del credito, quest'ultima, non evocata in giudizio da alcuno né intervenuta, è divenuta cessionaria di un credito di cui la convenuta SGT S.r.l. non poteva disporre, in quanto non più titolare a seguito della ricordata scissione e del connesso trasferimento di parte del suo patrimonio.



Sentenza n. 6663/2017 pubbl. il 04/04/2017
RG n. 20237/2015
Repert. n. 7014/2017 del 04/04/2017

Pertanto nulla osta a che la UnipolSai Assicurazioni S.p.a. provveda al pagamento, in favore della società attrice, di quanto dovuto in forza della ricordata sentenza n° 543/2014.

Per quanto riguarda il regime delle spese, valgono le seguenti osservazioni.

Le spese di lite fra la società attrice e la UnipolSai Assicurazioni S.p.a. vanno integralmente compensate, in quanto non vi è una vera e propria soccombenza da parte di quest'ultima, evocata in giudizio unicamente al fine di renderle opponibile la decisione sulla domanda di accertamento svolta nei confronti dell'altra convenuta SGT S.r.l..

Per quanto riguarda invece il rapporto processuale fra l'attrice e la SGT S.r.l., le spese di lite, liquidate in dispositivo in base al DM 55/2014, devono essere integralmente poste a carico della convenuta per la soccombenza.

Si è proceduto alla somma degli importi medi relativi ai 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' ed allo scaglione di valore '26.001 – 52.000', tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore.

Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato DM 55/2014).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- dichiara che l'attrice Hotel Romanico Palace S.r.l., per effetto della scissione parziale della Società Generale Turismo S.r.l. del 19/3/2008, è unica ed esclusiva titolare del credito risarcitorio portato dalla sentenza n° 543/2014 del Tribunale di Roma del 27/11/2013-10/1/2014;
- ordina alla convenuta UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Milano Assicurazioni S.p.A.) di provvedere al pagamento, in favore dell'attrice Hotel Romanico Palace S.r.l., di quanto dovuto, a titolo di risarcimento danni, in forza della citata sentenza n° 543/2014;



Sentenza n. 6663/2017 pubbl. il 04/04/2017

RG n. 20237/2015

Repert. n. 7014/2017 del 04/04/2017

- condanna la convenuta Società Generale Turismo S.r.l. al pagamento, in favore della società attrice, delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di 7.254,00 euro per compensi professionali e 518,00 euro per spese, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite fra la società attrice e la convenuta UnipolSai Assicurazioni S.p.a..

Così deciso a Roma, il 21/3/2017

il Presidente

dott. Francesco Mannino

il Giudice estensore

dott. Francesco Remo Scerrato

